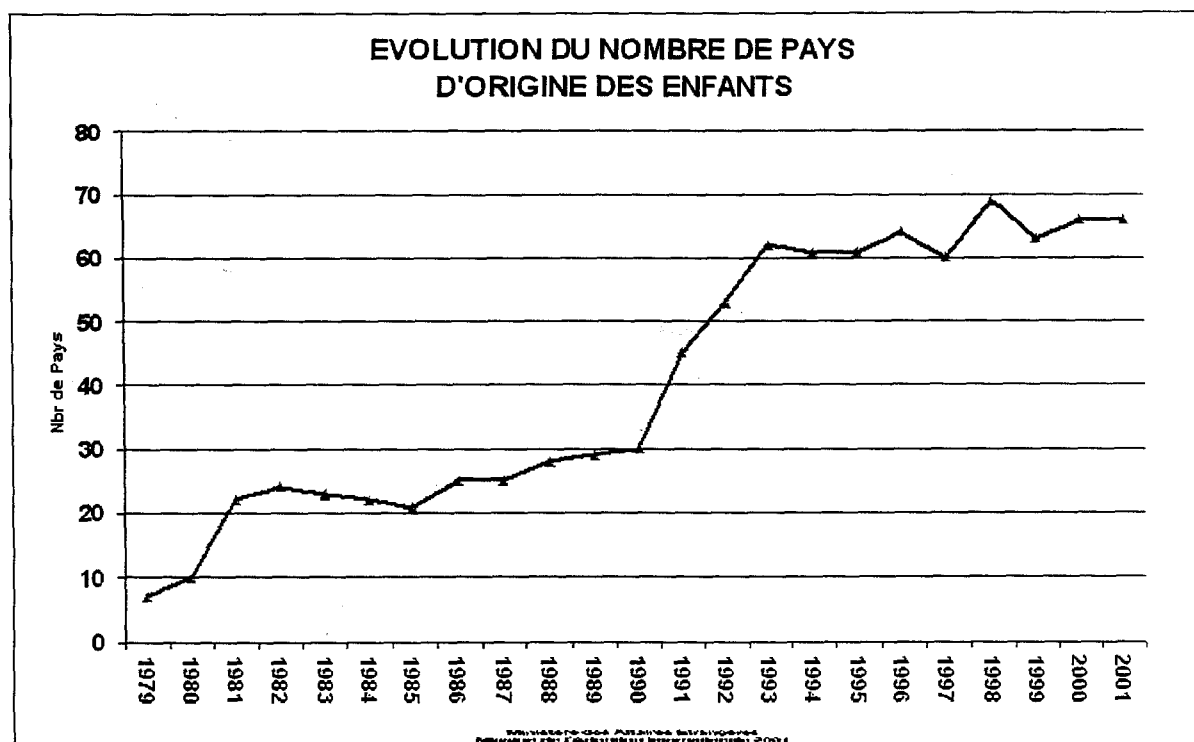
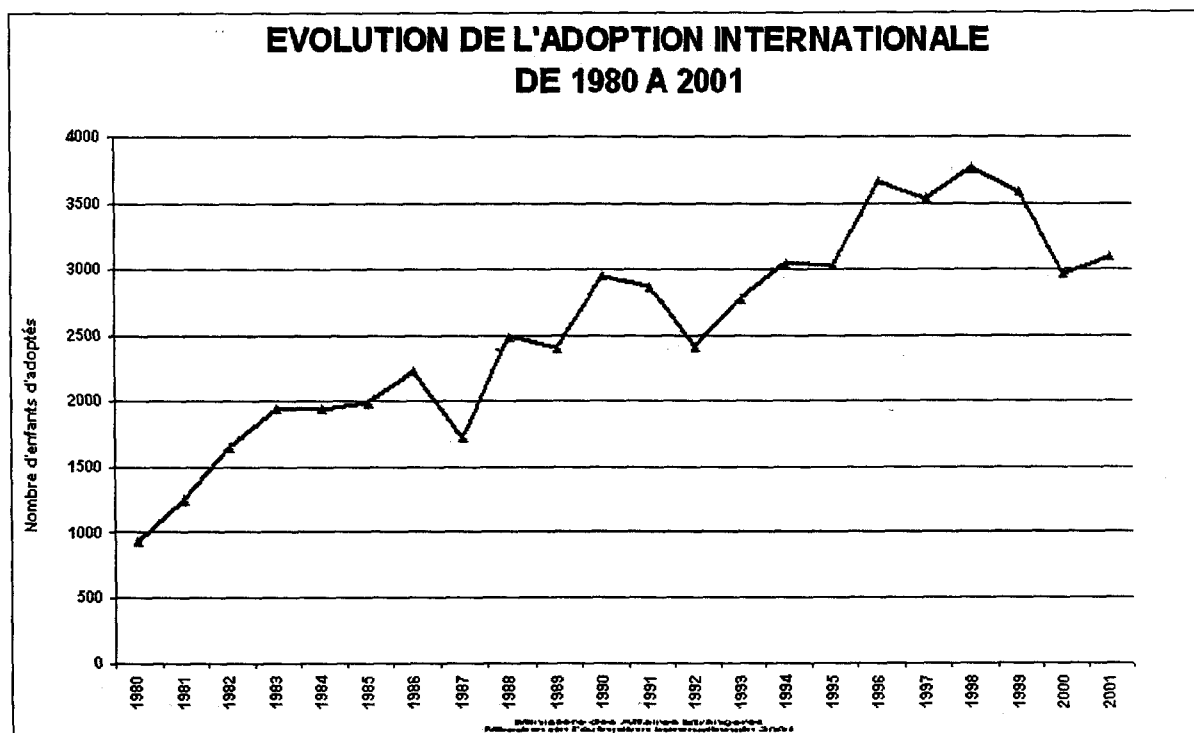
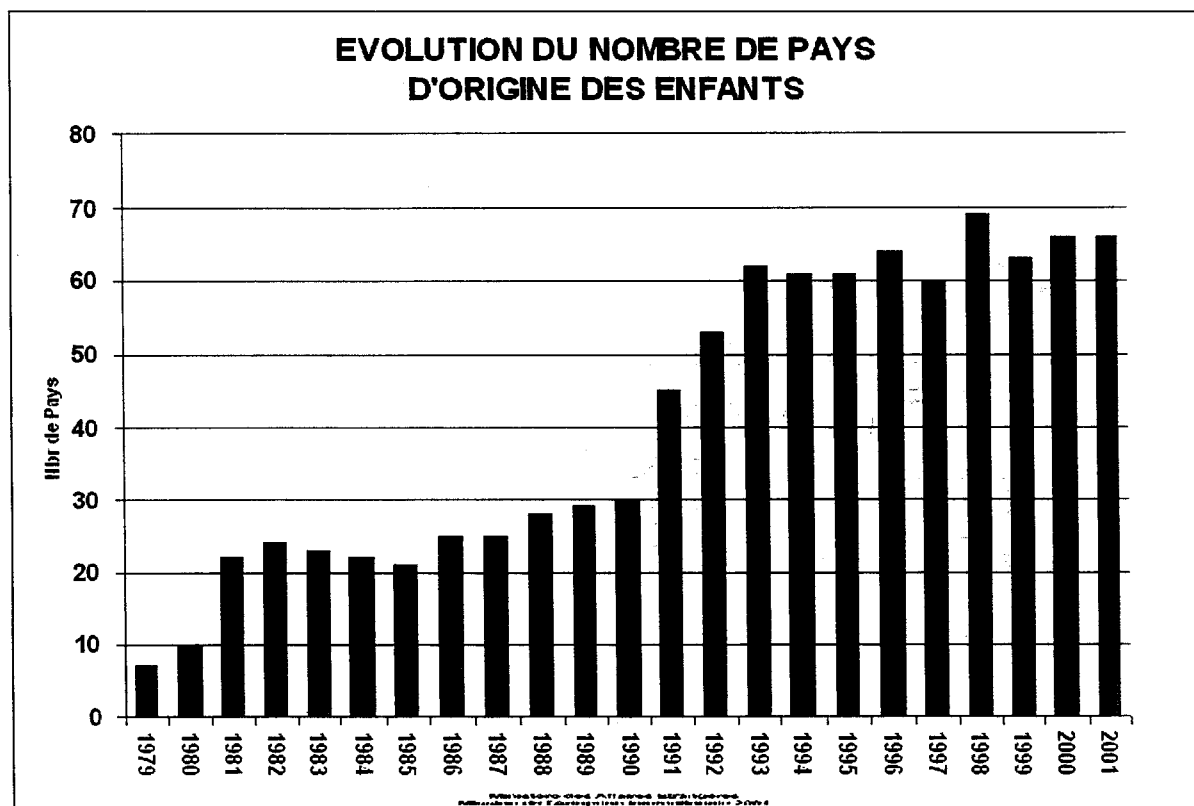
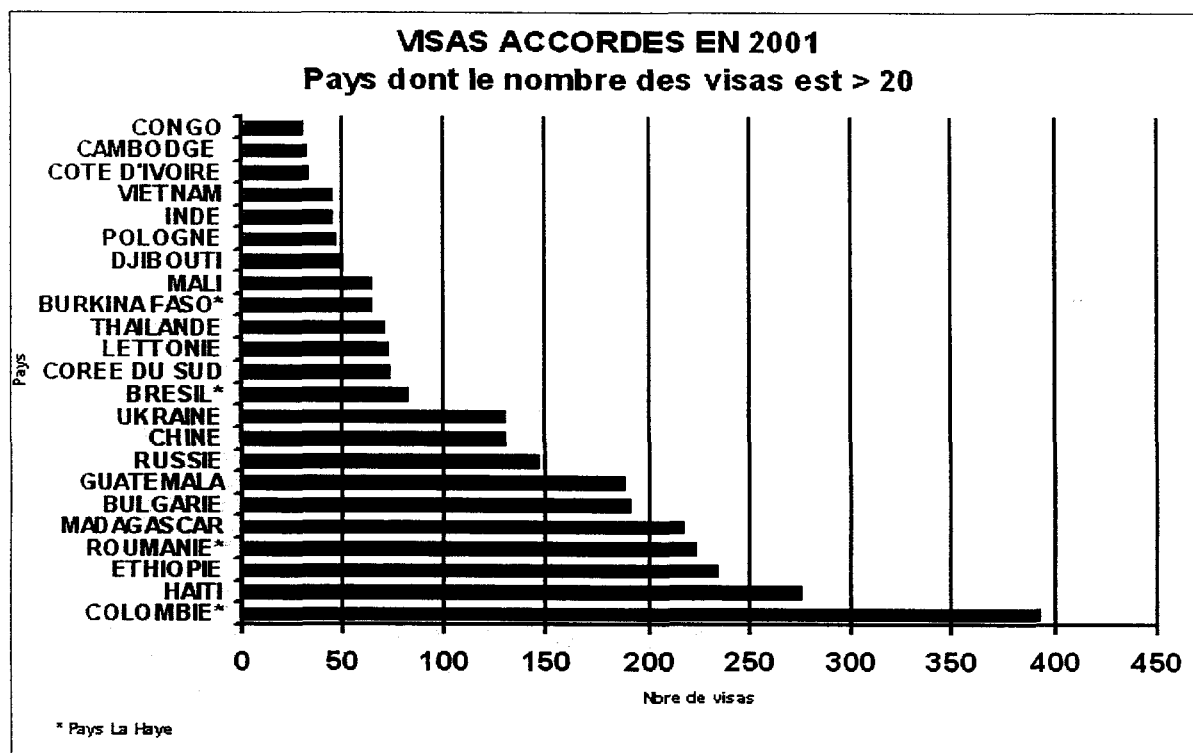


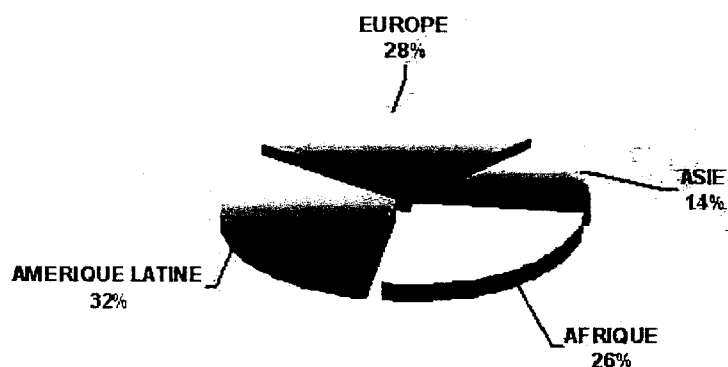




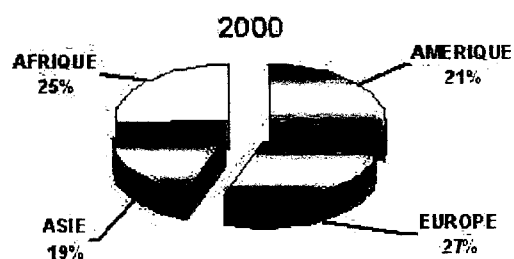
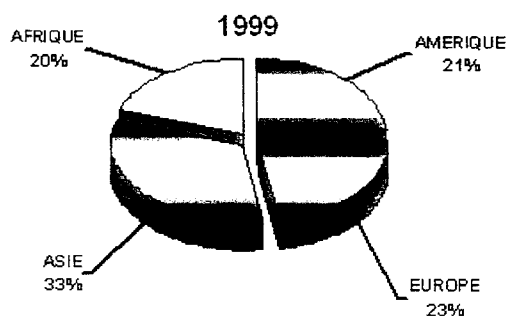
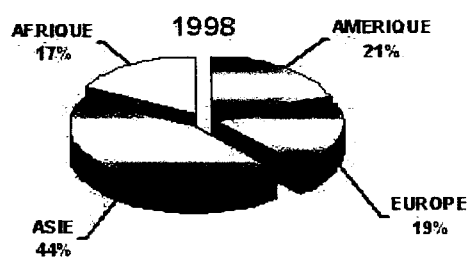
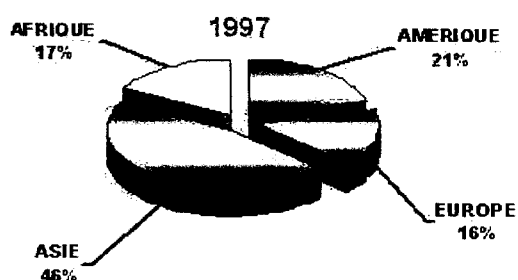


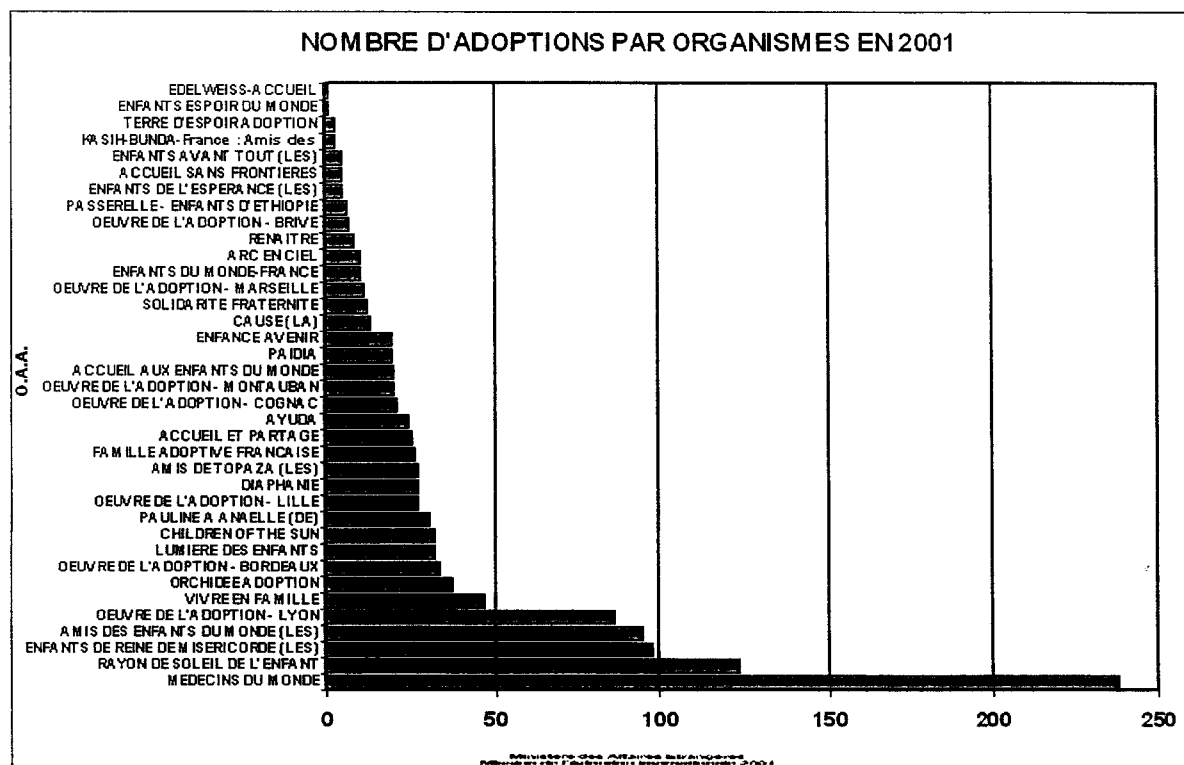
ANNEE	AMERIQUE	EUROPE	ASIE	AFRIQUE
1997	734	573	1652	601
1998	756	701	1671	649
1999	872	833	1172	715
2000	830	806	568	747
2001	1000	865	426	802

EVOLUTION DES ADOPTIONS PAR CONTINENT EN 2001



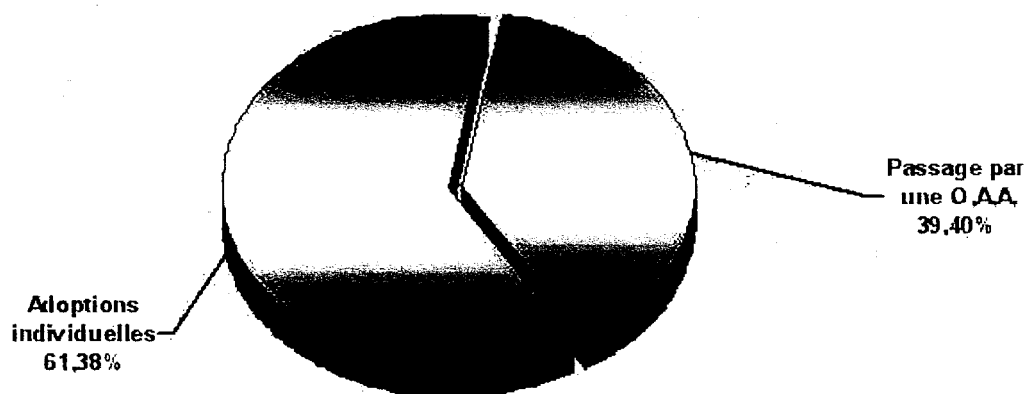
EVOLUTION DES ADOPTIONS PAR CONTINENT DE 1997 A 2000





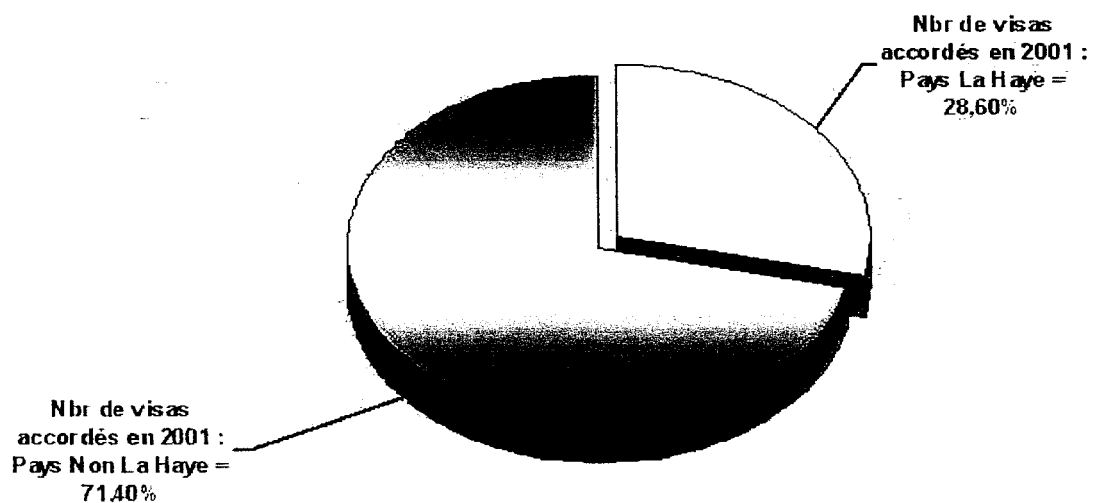
Nombre d'enfants adoptés en 2001	3094
Passage par une O.A.A.	1195
Adoptions individuelles	1899

ADOPTION 2001 INDIVIDUELLES / OEUVRES



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Mission de l'Adoption Internationale 2001

Adoption Internationale 2001 Pays La Haye / Pays non La Haye



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Mission de l'Adoption Internationale 2001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

Evoluzione dell'Adozione Internazionale in Spagna dal 1997 al 2001

(per Continente e Paese d'origine del minore)

CONTINENTE	PAISES	1997	1998	1999	2000	2001
AMERICA LATINA	BOLIVIA	18	31	59	66	18
	BRASIL	16	40	26	25	11
	CHILE	25	23	14	4	20
	COLOMBIA	250	393	361	414	319
	COSTA RICA	23	42	22	19	25
	ECUADOR	0	3	0	21	16
	EL SALVADOR	2	8	14	14	27
	GUATEMALA	17	75	70	90	46
	HAITI	0	0	0	0	3
	HONDURAS	12	10	17	8	17
	MEXICO	72	90	107	79	92
	NICARAGUA	41	34	32	23	15
	PANAMA	2	4	3	2	0
	PERÙ	81	151	125	99	71
	REP. DOMINICANA	40	49	34	41	36
	VENEZUELA*	2	7	10	0	5
Total		631	960	895	905	721
ASIA	CHINA	105	196	261	475	941
	INDIA	109	97	163	190	129
	NEPAL	0	0	18	16	28
	VIETNAM	0	2	1	5	9
Total		214	295	443	686	1.107
EUROPA ESTE	BIELORUSSIA	0	0	0	3	0
	BOSNIA	0	0	0	1	0
	BULGARIA	11	27	92	123	172
	F. RUSSA	70	91	141	496	652
	HUNGRIA	16	6	15	12	10
	LETONIA	0	0	1	0	0
	POLONIA	0	8	0	3	6
	RUMANIA	0	84	280	583	373
	UCRAINA	0	0	116	218	356
Total		97	216	645	1.439	1.569
AFRICA	MADAGASCAR	0	8	1	10	9
	MALI	0	0	0	4	3
	MARRUECOS	0	3	12	8	5
	MAURITANIA	0	0	0	3	0
	MOZAMBIQUE	0	1	1	4	6
	REP. CONGO	0	2	2	0	3
	BURKINA FASO	0	1	0	0	0
	CAMERUM	0	1	0	0	2
	COSTA DE MARFIL	0	0	5	3	3
	NIGERIA	0	0	1	0	0
	TOGO	0	0	1	0	0
Total		0	16	23	32	31
TOTAL		942	1.487	2.006	3.062	3.428

Fonte CONSOLATO SPAGNOLO PER GLI STRANIERI - * I dati del Venezuela del 2001 sono approssimativi

ALLEGATO VI**GLI ACCORDI BILATERALI***Accordo Italia-Bolivia**Processi verbali con la Bielorussia**Processo verbale con la Lituania**Processo verbale e accordo alla firma con il Vietnam***ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA
IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia, qui di seguito denominate Parti Contraenti,

RICONOSCENDO che i principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 1989 a New York affermano che l'adozione di un minore all'estero può essere presa in considerazione come un ulteriore strumento per garantirgli le cure necessarie alla crescita, qualora non possa essere collocato in una famiglia adottiva né possa essere allevato in maniera adeguata nel proprio Paese d'origine;

CONSIDERANDO che il principio dell'interesse superiore del bambino costituisce la base interpretativa del presente Accordo;

CONSIDERANDO che l'adozione internazionale offre l'opportunità di una famiglia a quei minori per i quali non può essere reperita una famiglia idonea nel loro Paese d'origine;

CONSIDERANDO che il minore adottato deve essere protetto e tutelato nello Stato di accoglienza da norme equivalenti a quelle in vigore per le adozioni nazionali;

CONSIDERANDO che il collocamento a fine di adozione di un minore, deve essere realizzato dalle autorità competenti e non deve diventare fonte di un profitto materiale indebito per le persone coinvolte nel procedimento;

CONSIDERANDO che le Parti Contraenti desiderano fornire, nelle procedure di adozione svolte nei loro rispettivi Paesi, le massime garanzie reciproche ed insieme evitare e prevenire qualsiasi rischio di maltrattamento del minore adottato;

CONSIDERANDO che il presente Accordo intende instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti Contraenti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la prevenzione e la totale eliminazione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita di minori;

CONSIDERANDO che è importante salvaguardare e difendere il diritto all'identità culturale del minore;

CONSIDERANDO che la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione sulla Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, e che la Repubblica di Bolivia con Legge 2314 del 24 dicembre 2001 ha approvato tale Convenzione, i principi e le norme della Convenzione ispireranno la migliore applicazione del presente Accordo;

CONSIDERANDO che, agli effetti del presente Accordo, si considerano sinonimi i termini “Bambino, bambina e adolescente” e “Minore di età”;

HANNO concordato quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo costituisce il quadro di riferimento per l'inoltro e la trattazione delle istanze di adozione in conformità con la normativa italiana e boliviana che assicura il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in conformità alle disposizioni in esso contenute.

Il presente Accordo è applicabile in favore di un bambino, una bambina o un adolescente, con residenza abituale in Italia o in Bolivia, che può essere adottato da cittadini e da coniugi abitualmente residenti nell'altro Stato, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti nell'uno e nell'altro Paese.

Articolo 2

Autorità Centrali

1. Le Autorità Centrali competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

In Italia: La “Commissione per le Adozioni Internazionali”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'organismo che per legge potrebbe assumere in futuro tale ruolo.

In Bolivia: “El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia”, dipendente dal “Ministero de Desarrollo Sostenible y Planificación” o l'istituzione che per legge potrebbe assumere in futuro tali funzioni e competenze.

Le suddette Autorità comunicheranno attraverso scambio di note ufficiali le proprie funzioni e le proprie competenze.

2. Le Autorità Centrali di ambo gli Stati possono delegare parte delle proprie funzioni agli Enti accreditati di cui all'articolo 3, esercitano la vigilanza su detti Enti ed applicano direttamente, o chiedono alle Autorità competenti che vengano loro applicate le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti giuridici per le omissioni o le violazioni delle procedure relative al presente Accordo, delle norme contenute nelle Convenzioni Internazionali o nelle leggi che proteggono e tutelano l'infanzia.

3. Le Autorità Centrali e gli Enti accreditati collaborano tra loro e promuovono la collaborazione delle Autorità competenti di ambo gli Stati per assicurare la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti adottati e per realizzare gli altri obiettivi dell'Accordo, in particolare nella fase precedente all'adozione, nel rispetto delle proprie competenze e procedure interne, ma anche nella fase successiva alla decisione giudiziaria.

4. Le Autorità Centrali si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su qualsiasi questione di carattere generale riguardante l'adozione, mantengono continui contatti per assicurare una piena applicazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la sua applicazione.

5. Le Autorità Centrali, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, prendono misure appropriate per:

a) Conservare e scambiare informazioni sulla situazione del bambino, bambina o adolescente e degli adottati durante e successivamente alla procedura di adozione, anche per quanto riguarda l'esito dell'integrazione del bambino, della bambina o dell'adolescente presso gli adottanti.

b) Agevolare, avviare e curare la procedura di adozione.

c) Impedire benefici indebiti connessi all'adozione e qualsiasi attività contraria agli obiettivi dell'Accordo.

d) Promuovere e realizzare le attività di controllo in materia di adozione nei rispettivi Stati.

e) Scambiarsi relazioni post-adozione tradotte ufficialmente, e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica e/o consolare del Paese d'origine del bambino, della bambina o dell'adolescente ogni sei mesi nel corso dei primi due anni a decorrere dalla data della sentenza di adozione, al fine di acquisire elementi per una valutazione delle adozioni internazionali effettuate in conformità del presente Accordo.

6. Le Autorità competenti assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative all'origine del bambino, della bambina e dell'adolescente ed alla famiglia di origine, se conosciute, alle quali sarà possibile accedere, con le necessarie autorizzazioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi di ambedue gli Stati.

Articolo 3

Enti accreditati e condizioni per la loro operatività

1. Gli Enti accreditati ad esperire le pratiche adottive previste nel presente Accordo sono:

In Italia: Tutti quelli accreditati e registrati dalla "Commissione per le Adozioni Internazionali", iscritti nell'apposito registro e previamente autorizzati dalla Autorità Centrale di Bolivia.

In Bolivia: Tutti quelli debitamente accreditati e registrati presso il viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia e che abbiano sottoscritto gli Accordi Quadro, cui si riferisce il Regolamento del Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente, previamente autorizzati dalla Autorità Centrale italiana e iscritti nell'apposito Albo.

Possono essere autorizzati a seguire le procedure adottive unicamente gli Enti senza fini di lucro, costituiti da persone di irrepressibili qualità morali.

Articolo 4

Condizioni per procedere all'adozione

1. Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:

a) In Bolivia l'Autorità giudiziaria ha dichiarato la privazione o l'ablazione della potestà genitoriale, la condizione di orfano e l'inesistenza di legami familiari e in Italia quando l'Autorità giudiziaria competente ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale del minore, o perché non sussistano legami familiari in quanto non riconosciuto alla nascita o perché i legami si sono definitivamente interrotti o per indigenza irreversibile della famiglia.

b) Le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia richiesto per l'adozione, lo hanno prestato consapevolmente e liberamente, nelle forme previste dalla legge; questo consenso deve essere espresso per iscritto, non deve essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere, né essere revocato e, se prestato dalla madre, deve essere manifestato successivamente alla nascita del bambino.

c) Il bambino o la bambina in età di discernimento o l'adolescente hanno dato il loro consenso.

d) L'Autorità competente dello Stato di origine ha verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato bambino, bambina o adolescente e che non vi sono possibilità concrete per il minore di essere adottato nel Paese d'origine.

e) L'Autorità competente dello Stato che accoglierà il bambino, la bambina o l'adolescente ha garantito che gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero.

f) L'Autorità competente dello Stato di origine ha assegnato agli adottanti il bambino, la bambina o l'adolescente, in conformità alla normativa vigente al suo interno e a quella dell'altro Stato e, successivamente alla relazione positiva sul periodo preadottivo se previsto, ha dichiarato l'adozione.

g) L'Autorità competente dello Stato di accoglienza ha autorizzato l'ingresso e la residenza permanente nel Paese, previa comunicazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine del minore della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 5

Procedimento

Le Parti Contraenti stabiliscono con il presente Accordo la seguente procedura di adozione di bambini, bambine o adolescenti con residenza permanente in Italia e in Bolivia, da parte di cittadini di entrambi i Paesi, in conformità alla normativa interna di entrambe le Parti Contraenti:

1. Le Autorità Centrali di ambo le Parti Contraenti autorizzano a esperire le procedure di adozione internazionale gli Enti accreditati, i quali, in osservanza della normativa vigente nei rispet-

tivi Stati, designano dei rappresentanti legali per intervenire nel corso del procedimento di adozione internazionale.

2. In Italia e in Bolivia, le Autorità competenti fanno pervenire, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, previamente autorizzati ad operare, le istanze di adozione di bambini, bambine o adolescenti da parte dei propri cittadini e di coniugi, abitualmente residenti nel loro territorio, rispettivamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Juez de la Ninez y Adolescencia, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e dalle normative interne in vigore.

3. In Italia ed in Bolivia il provvedimento di assegnazione a scopo di adozione e di adozione definitiva dei bambini, delle bambine e degli adolescenti è di competenza rispettivamente dei Tribunali per i Minorenni e dei Jueces de la Ninez y Adolescencia, conformemente alla normativa interna di ambedue gli Stati.

4. Tutti i documenti devono essere tradotti in via ufficiale e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica e/o consolare del Paese in cui si producono i documenti.

5. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a riconoscere le adozioni internazionali realizzate conformemente al presente Accordo, e per il tramite delle Autorità Centrali o degli Enti accreditati indicati nel presente Accordo.

6. Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da ciascuna delle Parti Contraenti unicamente quando l'adozione risulta manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

7. Nel caso che nel corso del procedimento per la adozione si presentino impedimenti tali che, considerato l'interesse superiore del minore, rendano inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorità Centrale che constata tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dell'altro Paese, al fine di stabilire, di comune accordo, le misure più adeguate per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorità Centrale assicura la protezione piena del minore fino all'intervento definitivo a tutela.

8. Le Autorità competenti, ove verifichino il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.

Articolo 6

Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali concernenti il presente Accordo vengono inoltrate in Italia e in Bolivia attraverso gli uffici delle Autorità Centrali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

In conformità con l'articolo 3 del presente Accordo, i rappresentanti degli Enti accreditati ed autorizzati ad operare in Italia e in Bolivia, fissano all'interno dei rispettivi Paesi la sede legale, che sarà debitamente comunicata ad entrambe le Autorità Centrali.

Articolo 7

Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le Autorità Centrali e per via diplomatica.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica, per le vie diplomatiche, con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia presentata per iscritto per le vie diplomatiche, avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. In caso di denuncia del presente Accordo, le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre la scadenza del periodo indicato al paragra-

fo 2 e saranno loro applicate tutte le norme previste dal presente Accordo. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

4. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente e dette modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal paragrafo 1 del presente articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma-Italia, il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

15 aprile 2002

* * *

PROCESSI VERBALI CON LA BIELORUSSIA

MINSK - PROCESSO VERBALE/5-8 NOVEMBRE 2001

Nei giorni dal 5 all'8 novembre 2001 si sono incontrate a Minsk una delegazione italiana ed una bielorrussa (i cui membri sono indicati nell'allegato A) per affrontare, con spirito di fattiva collaborazione e nel rispetto dei principi enunciati della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20.11.1989 - ratificata da entrambi i Paesi) e della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali (L'Aja 29.5.1993, firmata da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia), le problematiche relative all'adozione di minori bielorrussi da parte di coppie italiane.

Le due delegazioni, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle procedure di adozione tra i due Paesi, in osservanza delle rispettive legislazioni vigenti in materia, hanno concordato quanto segue.

1. La Commissione per le Adozioni Internazionali italiana (CAI) si impegna a curare direttamente, affiancata, se del caso, dal Servizio Sociale Internazionale, le relazioni socio-ambientali relative alle adozioni definite prima del 16.11.2000, richieste dalla legge bielorrussa con cadenza semestrale da inviarsi per tre anni dall'avvenuta adozione. La CAI assicura la trasmissione al Centro Adozioni Nazionale bielorrusso (CAN) entro il termine del 7.01.2002. La parte bielorrussa si impegna a fornire, direttamente alla Presidente della CAI, all'atto della firma del presente Processo Verbale, o entro il 12.11.2001 via fax alla Segreteria Tecnica della CAI, l'elenco dettagliato dei genitori adottivi - e dei loro rispettivi domicili - dei quali mancano le relazioni, nonché a rimuovere, all'atto della ricezione delle predette relazioni, gli ostacoli che al momento impediscono lo svolgimento delle procedure tra i due Paesi. Anche in futuro, qualora dette relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei bambini adottati, essendo mancata l'assistenza dell'Ente, non verranno espletate, il CAN ne informerà la CAI che si impegna ad assicurarne l'espletamento e l'invio.

2. La CAI si impegna, ai fini del loro accreditamento presso la competente Autorità bielorrussa, per ciascuno dei sei enti autorizzati a svolgere procedure di adozione in Bielorussia:

- a far pervenire al CAN un dossier in lingua russa contenente lo statuto, la storia associativa dell'ente e tutta la documentazione idonea a comprovare l'esperienza nel campo delle adozioni internazionali, nonché le testimonianze sottoscritte da coppie assistite dall'ente nel percorso adottivo;

- a promuovere un contatto diretto tra i rappresentanti dell'ente e i suoi referenti in territorio bielorrusso e il CAN perché possa esserne verificata l'effettiva conoscenza della normativa bielorrussa in materia di adozione.

3. Il percorso procedurale illustrato nell'allegato B è quello realizzato in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi e corrispondente all'interesse superiore del minore bielorrusso in stato di abbandono.

4. Il Centro Adozioni Nazionali bielorusso (CAN) si impegna inoltre:

a) a valutare con la massima celerità, e comunque entro due mesi dalla data di ricezione dei dossier e da quella dei colloqui indicati al punto 2. del presente Processo Verbale, il possibile accreditamento degli Enti autorizzati secondo la legislazione italiana ad operare in Bielorussia. Il CAN inviterà i rappresentanti degli Enti nella Repubblica di Bielorussia entro un mese dalla ricezione dei dossier;

b) a far pervenire per via diplomatica una dichiarazione relativa alla condizione di abbandono del minore secondo l'ordinamento bielorusso, dalla quale risulti chiaramente che il minore bielorusso iscritto nella Banca Dati degli adottabili è in situazione di abbandono o perché i suoi genitori sono morti, o perché irreperibili, o perché privati della potestà genitoriale, e che non vi sono parenti idonei ad allevarlo, né sono state individuate in Bielorussia famiglie per l'adozione;

c) a garantire che il consenso all'adozione dato dai genitori, dai parenti o dal tutore di un bambino bielorusso sia informato, cioè che gli stessi siano stati resi edotti che l'adozione interrompe i rapporti con la famiglia naturale e crea legami di filiazione legittima con gli adottanti, dei quali il bambino assume e trasmette il cognome, nonché acquista la cittadinanza. In particolare a predisporre, nel caso di bambino già conosciuto dalla coppia per esserne stato accolto in Italia, una approfondita relazione, dalla quale risulti che il consenso all'adozione in favore di quella determinata coppia è comunque libero ed informato; ciò al fine di escludere comportamenti illeciti da parte delle persone interessate.

5. La Commissione per le Adozioni Internazionali si impegna inoltre:

a) ad autorizzare un Ente ad operare in Bielorussia dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge (L. 476/98, articolo 39 ter) e a concordare con il CAN il loro accreditamento in Bielorussia;

b) a vigilare e controllare l'attività degli Enti accreditati in Bielorussia in conformità all'articolo 39 lettera c) della Legge 476/98, informando il CAN di eventuali loro comportamenti non rispondenti agli impegni assunti;

c) a consentire il proseguimento della procedura di adozione, dichiarando che il minore sarà autorizzato all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia, non appena pervenuta dall'Ente la comunicazione del consenso da parte degli aspiranti genitori adottivi all'abbinamento disposto dal CAN. Il provvedimento, in caso di minore conosciuto dalla coppia, verrà rilasciato dalla CAI agli aspiranti genitori adottivi in possesso di decreto di idoneità nominativa, se avranno dimostrato di avere consolidato un rapporto significativo con il minore bielorusso per un congruo periodo di tempo. Il proseguimento della procedura è di competenza delle Autorità bielorusse in conformità della legislazione nazionale vigente;

d) ad autorizzare l'ingresso del minore adottato e la sua residenza permanente in Italia non appena sarà pervenuto il provvedimento di adozione emesso dall'Autorità Straniera e trasmesso dall'Ente;

e) a trasmettere al CAN, con cadenza annuale, una dichiarazione di garanzia relativa all'adempimento dell'obbligo da parte degli Enti a curare le relazioni semestrali sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva e il loro invio semestralmente per tre anni, in conformità della normativa bielorusa e a far sì che tali relazioni evidenzino le condizioni di salute fisica e psicologica del minore, il suo inserimento nella famiglia adottiva, e nel contesto sociale. Al fine di controllare il regolare adempimento da parte degli Enti la CAI riceverà copia delle relazioni semestrali.

Le due delegazioni, nel confermare il loro impegno ad attuare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione ed il pieno rispetto dei diritti dei minori bielorusi che verranno adottati in Italia, hanno concordato che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Centro per le Adozioni Nazionali del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia si mantengano in contatto per scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure, e per rimuovere gli eventuali ostacoli allo svolgimento delle adozioni.

I capi delle due delegazioni: per la parte italiana il Consigliere Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali, e per la parte bielorusa il Dr Gheorglu Butrim, Direttore Generale del Lavoro Didattico e Sociale del Ministero dell'Istruzione, hanno sottoscritto il presente Processo Verbale, redatto in due esemplari nelle due lingue italiana e russa.

Allegato A*Lista dei partecipanti*

Parte Bielorussa

Gheorgi BUTRIM
Direttore Generale per il Lavoro
Didattico e Sociale,
Ministero dell'Istruzione

Natalia IASNOVSKAIA
Primo Segretario del Dipartimento
Giuridico e Consolare,
Ministero degli Affari Esteri

Olga KARABAN
Direttore del Centro Nazionale
per le Adozioni

Parte Italiana

Carmela CAVALLO
Presidente della Commissione
per le Adozioni Internazionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Isabella MENICHINI
Rappresentante del Ministero
degli Affari Esteri nella Commissione
per le Adozioni Internazionali

Margherita OCCHIUTO
Funzionario della Segreteria Tecnica
Commissione
per le Adozioni Internazionali

Giovanni GIAMBARTOLOMEI
Rappresentante
dell'Ambasciata d'Italia - Minsk

Allegato B (punto 3)

1. Gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia che intendono adottare un bambino si rivolgono al Servizio sociale del comune di residenza. Se sin dall'inizio il loro progetto adottivo è diretto all'accoglienza di un bambino straniero e in particolare un bambino bielorosso, possono rivolgersi anche ad uno degli enti autorizzati per la Bielorussia, al fine di ricevere le informazioni necessarie.

2. Gli aspiranti genitori dichiarano la loro disponibilità al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

3. Il Tribunale per i Minorenni, con apposito provvedimento, li invia al Servizio sociale che, insieme al Servizio sanitario, li incontrerà più volte, individualmente e con altre coppie, effettuerà una o più visite domiciliari, accerterà il loro stato di salute fisico e mentale ed infine stenderà una relazione approfondita sull'esistenza o meno di competenze genitoriali in ordine all'adozione di un bambino bielorosso.

4. La valutazione finale viene fatta dal Tribunale per i minorenni il quale acquisisce ulteriori informazioni presso le Autorità di Polizia sulla loro condotta di vita sociale e lavorativa e emette il decreto di idoneità se risulta accettata la richiesta competenza genitoriale.

Tale provvedimento è efficace per un anno dalla sua comunicazione agli aspiranti genitori adottivi; esso può essere generico, può anche contenere delle indicazioni relative al sesso, all'età e alla presenza di eventuali fratelli, può essere mirato ad un determinato bambino.

5. Gli aspiranti genitori, ottenuto il decreto di idoneità, se non si sono già rivolti ad uno degli enti autorizzati ed accreditati in Bielorussia, devono comunque farlo entro un anno dal rilascio del decreto. Una volta conferito l'incarico, il decreto di idoneità ha validità per tutta la durata della procedura di adozione.

6. L'ente autorizzato dalla Commissione e accreditato presso il CAN, una volta presa in carico la coppia, svolgerà tutte le procedure in Italia ed in Bielorussia, secondo il seguente iter:

- coinvolgimento della coppia in corsi di formazione, prevedendo anche incontri con altre coppie che abbiano già adottato in Bielorussia e informandola riguardo agli adempimenti tecnico-pro-

cedurali necessari;

- preparazione della documentazione richiesta dalla legge bielorrussa (Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica Bielorussa 28.10.1999 n 1679 punto 6);
- traduzione dei documenti e loro legalizzazione;
- trasmissione della documentazione al CAN;
- presentazione alla coppia della proposta di abbinamento effettuato dal CAN e acquisizione del loro consenso;
- accordo sull'abbinamento proposto e richiesta alla CAI del provvedimento in cui si dichiara che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia in caso di adozione nominativa (bambino già noto) l'ente, non dovendo acquisire il consenso della coppia e concordare con l'abbinamento, richiederà immediatamente detto provvedimento alla CAI;
- comunicazione alla coppia della data della udienza di adozione fissata dalla competente Autorità bielorrussa;
- assistenza, sia sotto il profilo logistico che psicologico, alla coppia giunta in Bielorussia per conoscere il bambino, iniziare la convivenza e presenziare all'udienza di adozione;
- sostegno alla famiglia adottiva nel periodo post adozione per almeno tre anni, avendo cura di inviare al CAN, e per conoscenza alla CAI, per detto periodo, relazioni semestrali, tradotte in lingua russa, corredate da almeno sei fotografie del bambino.

* * *

MINSK - PROCESSO VERBALE/9-11 APRILE 2002

Nei giorni 9, 10 e 11 aprile 2002 si è svolto a Minsk l'incontro tra la delegazione italiana e quella bielorrussa, i cui partecipanti sono indicati nell'allegato A, al fine di concordare le procedure che gli enti accreditati devono osservare nello svolgimento delle pratiche di adozione nella Repubblica di Belarus. L'incontro fa seguito a quello tenutosi nella città di Minsk dal 5 all'8 novembre 2001.

All'atto della firma del presente processo verbale il precedente, firmato l'8 novembre 2001, perde la sua efficacia.

I membri delle due delegazioni hanno espletato le audizioni dei presidenti o dei legali rappresentanti di 6 enti, autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (di seguito denominata "Commissione") a svolgere procedure di adozione presentate da persone residenti in Italia nella Repubblica di Belarus.

All'esito delle audizioni sono stati accreditati allo svolgimento di dette procedure nella Repubblica di Belarus 5 enti:

ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO

ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI CHERNOBYL

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - AIPA

ASSOCIAZIONE NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - NAAA

RETE SPERANZA

La richiesta di accreditamento dell'ente Conventino non è stata valutata nel merito in quanto la persona presentatasi non era in possesso della relativa delega né da parte del responsabile dell'Associazione, né da parte del suo legale rappresentante. Tale richiesta potrà essere esaminata in seguito, così come le altre richieste di accredito pervenute al Centro Nazionale per le Adozioni (di seguito denominato "Centro") da parte degli altri enti autorizzati dalla Commissione.

Le delegazioni come rappresentate concordano le modalità di svolgimento della procedura di adozione di seguito indicate, in quanto conformi alla normativa dei rispettivi Paesi ed ai principi fondamentali della Convenzione de L'Aja "Sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale". Tali procedure entreranno in vigore a seguito della registrazione presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belans delle rispettive rappresentanze

degli enti accreditati; dell'avvenuto accreditamento il Centro informerà la Commissione e l'Ambasciata bielorusa in Italia.

La Commissione presenterà annualmente al Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus la dichiarazione formale con cui si impegna a fornire informazioni al Centro sulle condizioni di vita e di educazione di ogni minore adottato dai coniugi residenti in Italia. Le relazioni vanno fatte semestralmente per almeno tre anni dall'avvenuta adozione. La Commissione delega gli enti accreditati ad effettuare tali verifiche nelle famiglie adottive da essi sostenute nel percorso di adozione. Le relazioni, debitamente tradotte in lingua russa, saranno trasmesse direttamente al Centro; ogni relazione sarà accompagnata da almeno 6 foto del minore adottato.

La Commissione garantisce l'osservanza da parte degli enti accreditati del predetto obbligo.

Il minore bielorusso, adottato dai coniugi residenti in Italia, dal momento del suo ingresso nel Paese di accoglienza gode di tutti i diritti riconosciuti al minore cittadino italiano.

La Commissione si impegna a segnalare al Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus ogni caso di violazione dei diritti del bambino bielorusso adottato, nonché i casi di fallimento dell'adozione e il conseguente allontanamento del minore dalla famiglia adottiva. La sistemazione del minore, in questo caso, verrà concordata tra il Ministero dell'Istruzione e la Commissione in conformità della normativa dei rispettivi Paesi.

I documenti richiesti per l'adozione di un minore bielorusso -previsti dal comma 6 della Disposizione sulle modalità dell'adozione e dell'istituzione della tutela da parte di cittadini stranieri, degli apolidi e dei cittadini della Repubblica di Belarus che hanno la residenza permanente nel territorio di un Paese straniero, approvata dal Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus il 23.10.99, n. 1679, come modificato dal Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus dell'11 luglio 2001, n. 1021 (di seguito denominata "Disposizione") vanno presentati all'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia a cura dell'ente accreditato, corredati da una lettera di accompagnamento predisposta dal responsabile dell'ente, per l'inoltro al Centro, tramite il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus. L'ente accreditato informerà la Commissione dell'avvenuto inoltro della pratica nella Repubblica di Belarus.

Ogni atto va tradotto in lingua russa a cura di un traduttore che abbia fatto il corso di studi previsto per legge e che sia iscritto nel relativo albo, la firma del traduttore va legalizzata dal funzionario dell'Ambasciata a ciò delegato. Le traduzioni possono essere espletate anche a cura della stessa Ambasciata bielorusa in Italia.

La relazione sull'idoneità ad adottare degli aspiranti genitori è svolta dal servizio socio-sanitario territorialmente competente; tale relazione accerta che le persone dichiaratesi disponibili ad adottare hanno le competenze necessarie per mantenere, educare ed istruire adeguatamente il minore adottando.

Il presidente dell'ente accreditato rilascia la dichiarazione relativa all'assenza di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale degli aspiranti genitori adottivi, ed altresì quella relativa all'assenza di provvedimenti che ne abbiano parzialmente limitato o escluso la capacità di agire, o che li abbiano rimossi dall'ufficio di tutore o abbiano revocato un'adozione precedentemente dichiarata nei loro confronti.

La Commissione rilascia una preventiva dichiarazione, da allegarsi ad ogni pratica, dalla quale risulta che l'adottando minore bielorusso sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia se le relative procedure si svolgeranno in conformità della normativa vigente in entrambi i Paesi, quello di provenienza e quello di accoglienza. Questa dichiarazione non è necessaria se la dichiarazione di disponibilità è mirata ad un bambino già conosciuto dagli aspiranti genitori adottivi. In questo caso ad ogni pratica degli aspiranti genitori adottivi va allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione al proseguimento della procedura di adozione, in cui si dichiara che questo determinato bambino sarà autorizzato all'ingresso alla residenza permanente in Italia successivamente all'emissione della sentenza sull'adozione del corrispettivo Tribunale della Repubblica di Belarus e alla relativa richiesta da parte dei coniugi.

Il Centro, esaminata la dichiarazione di disponibilità e la documentazione allegata, decide l'abbinamento della coppia ad un bambino, predisponendo in relazione al minore i documenti di cui